

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA

Università degli Studi di Trieste

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. In conformità alla normativa vigente il presente regolamento riguarda le attribuzioni, la gestione e il funzionamento del Dipartimento di Fisica.

Art. 2 - Attribuzioni e Funzioni del Dipartimento di Fisica

1. Il Dipartimento di Fisica promuove e coordina le attività di ricerca in Fisica Sperimentale e Applicata, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ad esso afferenti. A tale scopo predispone le idonee strutture. Al Dipartimento afferiscono, di norma, i professori e i ricercatori che esplicano la loro attività nell'ambito della fisica sperimentale e applicata.
2. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa secondo il regolamento amministrativo-contabile di Ateneo e dispone di personale tecnico ed amministrativo.
3. Al Dipartimento, nell'ambito dei settori scientifici di sua competenza, è affidata, di norma, l'attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dalle norme di legge e dai regolamenti dell'Ateneo di Trieste.
4. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia e all'estero e può provvedere alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche.
5. Il Dipartimento concorre, insieme agli altri Dipartimenti dell'area fisica dell'Università di Trieste, alla organizzazione dei Corsi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca in Fisica e delle attività formative connesse.
6. Il Dipartimento concorre all'organizzazione dell'attività didattica degli insegnamenti affidati ai docenti afferenti al Dipartimento, e in particolar modo degli insegnamenti del corso di studio di fisica, mettendo a disposizione le risorse ad esso assegnate a tale scopo. Gestisce i fondi per la didattica messi a disposizione dall'Ateneo e concorre al funzionamento dei laboratori didattici con proprio personale tecnico. Coordina, inoltre, l'utilizzazione da parte degli studenti delle strutture e dei servizi didattici, e fornisce supporto a laureandi e dottorandi per lo svolgimento delle tesi.
7. Il Dipartimento, ai sensi del Titolo 3 art.13, comma 7 dello Statuto di Ateneo, dà parere in ordine alle chiamate dei professori e al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline di propria pertinenza. Dà pareri, inoltre, sull'istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline di insegnamento, limitatamente alle discipline di propria pertinenza. Formula proposte relative ai piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo.
8. Il Dipartimento collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.

Art. 3 - Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta e il Consiglio di Dipartimento.

Art. 4 - Afferenze al Dipartimento e Discipline di pertinenza del Dipartimento.

1. Al Dipartimento di Fisica afferiscono, di norma, i professori, i ricercatori, il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario e ausiliario dei settori di ricerca, degli insegnamenti e delle attività connesse di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Ai singoli professori e ricercatori è garantita comunque la possibilità di opzione fra più Dipartimenti, con le modalità previste dal regolamento di Ateneo.
3. Per l'afferenza di professori e ricercatori al Dipartimento vale il seguente criterio:
 - a) l'afferenza è stabilita dal Consiglio di Dipartimento in relazione al settore scientifico-disciplinare (art. 14 della legge 19/11/1990 n.341) di appartenenza. Per le discipline fisiche contenute in settori già presenti nel Dipartimento la procedura non prevede, di norma, alcuna particolare discussione preliminare; nel caso in cui le discipline fisiche siano contenute in settori presenti anche in altri Dipartimenti la procedura prevede una discussione preliminare, dopo aver sentito gli altri dipartimenti. Per tutti gli altri casi si prevede una discussione particolare, in considerazione dell'opportunità di attivare una nuova linea di ricerca con particolare attenzione ad attività non direttamente riconducibili a discipline fisiche.
 - b) L'afferenza di nuovi professori e ricercatori al Dipartimento è disposta dal Rettore sentito il Dipartimento e decorre dall'inizio dell'anno accademico. Per quelli di nuova nomina l'afferenza decorre dalla data di presa di servizio.
 - c) Tutto il personale afferente al Dipartimento è tenuto a concorrere alle attività istituzionali del Dipartimento medesimo, nel rispetto dei principi comuni di comportamento stabiliti dalle norme di legge e dallo Statuto di Ateneo.
 - d) Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può liberamente collaborare alla ricerca scientifica svolta nell'ambito di altri Dipartimenti o Istituti.
 - e) Sono discipline di pertinenza del Dipartimento di Fisica quelle dei Settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso.

Art. 5 - Direttore del Dipartimento.

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, ed è nominato con decreto rettorale. Le votazioni sono valide purchè vi partecipino almeno i due terzi degli aventi diritto.
2. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno, di norma di prima fascia, e, in caso di inesistenza o non rieleggibilità di professori di ruolo a tempo pieno, ai professori di ruolo a tempo definito, di norma di prima fascia.
3. Il Direttore resta in carica per tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Per una seconda rielezione devono decorrere almeno tre anni dall'ultimo mandato.
4. Il Direttore del Dipartimento:
 - a) rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, curando l'esecuzione dei rispettivi deliberati, ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento stesso, anche se concernente l'attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori;
 - b) promuove, con la collaborazione della Giunta, le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, di leggi, statuti e regolamenti e tiene i rapporti con gli altri Organi accademici;
 - c) predispose i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio per l'approvazione; predispose, quando occorre, gli atti necessari ad individuare i bisogni di risorse, secondo quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti;
 - d) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e promuove l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori, anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altra Università italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, ed eventualmente promuove convenzioni tra le Università e

- gli Enti interessati;
- e) mette a disposizione dei docenti e dei ricercatori i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea e degli esami finali di diploma assegnati dai corsi di studio;
 - f) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quant'altro occorra per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle rispettive fatture, sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati; registra il materiale inventariabile, anche acquistato da assegnatari di fondi finalizzati, sull'inventario generale del Dipartimento, ovvero su altri appositi inventari ove previsti da Enti finanziatori;
 - g) cura che il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e ausiliario assegnato al Dipartimento svolga correttamente i compiti assegnatigli;
 - h) designa, fra i professori di ruolo del Dipartimento, un vicedirettore che viene nominato con decreto rettorale. Il vicedirettore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o temporaneo impedimento.
5. Il docente di prima fascia più anziano di nomina, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore e non prima del novantesimo giorno dalla stessa scadenza, convoca il Consiglio di Dipartimento per il rinnovo della carica. Lo stesso docente provvede alla convocazione nell'ipotesi che il Direttore cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, entro 30 giorni dalla data di cessazione.

Art. 6 - Giunta

1. La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore che la presiede, dal vice-Direttore, dal Segretario Amministrativo, a titolo consultivo e con le funzioni di segretario verbalizzante, e da 5 membri eletti: 2 professori di prima fascia, 2 professori di seconda fascia e 1 ricercatore.
2. L'elezione dei membri della Giunta è indetta dal Direttore ed avviene a scrutinio segreto nell'ambito delle singole componenti. L'elezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina e in caso di ulteriore parità il più anziano di età. Contro i risultati è ammesso il ricorso al Rettore, entro cinque giorni dalla elezione. I membri decadono allo scadere del mandato del Direttore.
3. La nomina dei componenti elettivi della Giunta è disposta dal Direttore.
4. La Giunta dura in carica 3 anni e il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Le elezioni avvengono tra il giorno 1 e il giorno 31 ottobre. Per la nomina dei membri cessati a qualunque titolo, si procede a nuove elezioni entro 4 settimane dalla cessazione. Non si provvede alla sostituzione dei membri decaduti negli ultimi sei mesi di un mandato del Direttore.
5. Alla Giunta competono le seguenti attribuzioni:
 - a) collabora con il Direttore del Dipartimento nelle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), h) del precedente art. 5;
 - b) affida ai professori di ruolo di prima e seconda fascia gli insegnamenti nei corsi di dottorato di ricerca, valutando le richieste degli stessi, fermo restando che a parità di qualificazione nell'area disciplinare prevale per l'affidamento dell'insegnamento il professore di prima fascia;
 - c) esercita a titolo deliberativo le funzioni eventualmente ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento.
6. Possono essere invitati a riunioni della Giunta, su richiesta del Direttore e su parere della Giunta, limitatamente a specifici argomenti all'ordine del giorno, persone di cui si ritenga utile il contributo.
7. La Giunta è convocata di norma per iscritto dal Direttore o, su richiesta motivata, da almeno

un terzo dei suoi membri, almeno sette giorni prima della seduta. In caso di urgenza anche un solo giorno prima.

8. Su proposta congiunta del Direttore e della Giunta, il Consiglio di Dipartimento può nominare delle commissioni che affianchino il Direttore nella gestione tecnica di determinati settori. Ciascuna di esse è presieduta da un membro della Giunta. Alle loro riunioni è prevista la partecipazione del personale non docente interessato.

Art. 7 - Consiglio di Dipartimento

1. Del Consiglio di Dipartimento fanno parte i professori di ruolo, i professori fuori ruolo per raggiunti limiti di età, i ricercatori afferenti al Dipartimento, il Segretario Amministrativo e le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato, dei titolari di borse post-dottorato ed iscritti alle scuole di specializzazione e degli studenti iscritti ai corsi di studio. Le rappresentanze concorrono al numero legale solo se presenti. Il numero dei componenti di ogni rappresentanza è definito come segue:
 - a) personale tecnico-amministrativo: tutto il personale purchè in numero inferiore al 35% del personale docente;
 - b) iscritti ai Corsi di Dottorato facenti capo al Dipartimento: uno;
 - c) titolari di borse post-dottorato, assegnisti di ricerca, iscritti a scuole di specializzazione facenti capo al Dipartimento: uno;
 - d) laureandi iscritti ai Corsi di Studio in Fisica: due.Oltre alle rappresentanze è ammessa la presenza, con funzioni di osservatori e senza diritto di voto, di due studenti regolarmente eletti tra gli iscritti al corso di laurea in fisica. Il Segretario Amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento svolge funzioni di segretario verbalizzante.
2. Le votazioni delle rappresentanze di cui ai punti a), b) e c) devono intendersi valide se vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto, i quali sono, rispettivamente, tutto il personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, tutti gli iscritti al Dottorato in Fisica che abbiano un tutore afferente al Dipartimento, i titolari di borse di studio post-dottorato e gli iscritti a scuole di specializzazione facenti capo al Dipartimento.
3. Per le elezioni dei rappresentanti di cui al punto d), l'elettorato attivo e passivo è costituito dagli studenti laureandi in Fisica il cui relatore afferisca al Dipartimento.
4. La durata in carica delle rappresentanze di cui al punto a) è di tre anni, per quelle di cui ai punti b), c) e d) è di un anno.
5. Per tutte le rappresentanze, le elezioni, indette dal Direttore del Dipartimento, si svolgono tra l'1 e il 31 Ottobre, a seconda delle differenti scadenze, e gli eletti entreranno in carica il primo Novembre successivo. La nomina dei componenti elettivi del Consiglio è disposta dal Direttore del Dipartimento. Contro i risultati delle elezioni è ammesso ricorso al Rettore entro cinque giorni dalla elezione.
6. Il Consiglio è l'organo deliberante sulle attività del Dipartimento, in particolare:
 - a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per tutte le sue attività e per l'impiego coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
 - b) approva le richieste di assegnazione del personale non docente, il piano annuale delle ricerche del Dipartimento proposto dal Direttore e la relazione predisposta dal Direttore a norma dell'art. 85 del DPR 382/80;
 - c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo del Dipartimento predisposti dal Direttore;
 - d) approva all'inizio dell'anno accademico il programma di conferenze, convegni, seminari ed altre iniziative collegate alla ricerca organizzati dal Dipartimento;
 - e) approva la programmazione scientifica dei ricercatori all'inizio di ogni anno accademico, ed approva l'attività scientifica svolta da ciascun ricercatore ogni triennio;

- f) dà parere in ordine alle chiamate dei professori e al conferimento delle supplenze da effettuare da parte delle Facoltà, limitatamente alle discipline di pertinenza del Dipartimento;
 - g) dà parere sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline di insegnamento, limitatamente alle discipline di pertinenza del Dipartimento;
 - h) esprime parere sulla congruità scientifica delle richieste di afferenza al Dipartimento presentate da docenti e ricercatori, secondo i criteri di cui all'art.4.3;
 - i) dà pareri in ordine alla stipula di contratti di cui agli art. 25, 26 e 27 del DPR 382/80 con professori e tecnici, nonché propone convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari;
 - l) delibera in merito all'eventuale costituzione di Sezioni (a norma del successivo art.8), ove le reputi necessarie quali articolazioni funzionali del progetto scientifico complessivo del Dipartimento;
 - m) approva il Regolamento del Dipartimento e ogni sua eventuale modifica;
 - n) può avanzare proposte ed esprimere pareri sulle Modifiche di Statuto dell'Università;
 - o) può proporre la disattivazione del Dipartimento;
 - p) può delegare alcune proprie attribuzioni alla Giunta di Dipartimento, con esclusione di quelle di cui ai punti a), b), c), d), f), g), i), l), m), n), o) del presente comma.
7. Per le attribuzioni di cui al punto f) del precedente comma partecipano alle adunanze del Consiglio solo gli appartenenti alle fasce interessate o superiori; per quelle di cui al punto o) partecipano i professori di ruolo e i ricercatori e la deliberazione deve essere assunta con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
 8. Il Consiglio, su iniziativa del Direttore, formula un regolamento interno per disciplinare l'accesso al Dipartimento, ai singoli laboratori, alle officine, ai servizi dipartimentali, nonché le norme di sicurezza negli stessi.
 9. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria tre volte all'anno entro il 31 marzo, il 15 settembre ed il 15 dicembre, per assolvere i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta di tre membri della Giunta o di un quarto dei componenti il Consiglio.
 10. La convocazione della seduta del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, è diramata per iscritto a tutti i componenti almeno sette giorni prima della riunione; i giorni di preavviso possono ridursi in caso di convocazione d'urgenza.
 11. Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
 12. Su argomenti determinati il Consiglio di Dipartimento può chiedere di ascoltare il parere di persone che non ne fanno parte.
 13. In caso di particolari motivi di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta successiva, il Direttore può assumere decisioni che sono, di norma, di competenza del Consiglio, comunicandole immediatamente alla Giunta.
 14. Delle adunanze del Consiglio viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante; di tale verbale, che viene, di norma, approvato nella seduta successiva, deve essere inviata copia agli organi competenti a norma dello Statuto vigente. Per particolari casi è prevista la redazione e approvazione seduta stante. L'originale del verbale resta a disposizione presso la Direzione del Dipartimento e copia è affissa all'Albo del Dipartimento.

Art. 8 - Sezioni

1. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni. Le eventuali Sezioni sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento e non possono avere in alcun caso autonomia amministrativo-contabile né organi di governo propri.

Art. 9 - Segretario amministrativo

1. Il Segretario amministrativo:
 - a) predispose tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione patrimoniale;
 - b) coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti;
 - c) collabora con il Direttore e con il personale afferente al Dipartimento per tutte le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
 - d) è responsabile della segreteria amministrativa del Dipartimento e, in attuazione delle direttive degli organi di Dipartimento, coordina l'attività del personale ad essa addetto.
2. Il Segretario amministrativo fa parte della Giunta e del Consiglio ed ha funzioni di segretario verbalizzante: in tale veste il Segretario può rimanere in aula anche nelle sedute consiliari a composizione ristretta, senza diritto di voto. Il Direttore e il Segretario amministrativo, per giustificati motivi e di comune accordo, possono attribuire ad altro membro dell'organo le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Segretario amministrativo individua, in accordo con il Direttore, tra il personale tecnico-amministrativo di qualifica pari o immediatamente inferiore alla propria dell'area amministrativo-contabile chi lo deve sostituire, limitatamente agli atti indifferibili e urgenti e nei limiti previsti dalla legge, nei casi di sua assenza o temporaneo impedimento.

Art. 10 - Fondi del Dipartimento e loro gestione.

1. Le entrate del Dipartimento sono individuate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dalle norme di legge e dallo stesso Regolamento.

Art. 11 - Norme finali.

1. Il presente regolamento può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Dipartimento.
2. Nel presente regolamento con il termine "ricercatori" si intendono sia i ricercatori universitari sia gli assistenti del ruolo ad esaurimento. I professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori di seconda fascia (art. 39 dello Statuto di Ateneo).
3. Il presente Regolamento del Dipartimento di Fisica è redatto a norma dello Statuto dell'Università di Trieste in vigore dal 1° novembre 1996 e, in esecuzione dell'art. 17, comma 3 dello stesso, è altresì conforme alle direttive generali di Ateneo impartite dal Consiglio delle Strutture Scientifiche, adottate con decreto rettorale 20 maggio 1997 n. 489/AG.
4. Lo Statuto dell'Università in prim'ordine e le direttive del Consiglio delle strutture scientifiche in second'ordine sono prevalenti in caso di difformità con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.